CAMERA DEI DEPUTATI N. **6002**-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza l'8 marzo 2001

(Relatore: **OLIVIERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

—

Condono delle sanzioni disciplinari inflitte agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria

Presentato il 7 maggio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento di condono delle sanzioni disciplinari della censura, della pena pecuniaria e della deplorazione, inflitte agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, trova il suo fondamento nella avvenuta emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, del nuovo regolamento di servizio del Corpo, ai sensi dell'articolo 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Detto regolamento, nello spirito della legge di riforma, ha proceduto alla smilitarizzazione del Corpo, rimodulando altresì la gamma dei doveri cui sono tenuti gli appartenenti alla polizia penitenziaria, la cui disciplina risale alle prescrizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e nella legge 18 febbraio 1963, n. 173.

Atteso che la responsabilità disciplinare deriva necessariamente dall'inottemperanza ai doveri connessi al proprio *status,* si comprende come una nuova definizione dei suddetti doveri, ad oltre cinquanta anni dalla loro prima individuazione, non può che spiegare immediate e dirette conseguenze sul regime disciplinare.

Il provvedimento risponde certamente a ragioni di equità e di buona amministrazione, anche in considerazione dell'effetto deflattivo che avrà sui procedimenti in corso. Esso concede, con la norma recata dall'articolo 1, il condono delle sanzioni disciplinari irrogate agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, indicando con precisione i limiti di applicazione, anche temporali, del condono stesso e i procedimenti disciplinari da dichiarare estinti.

L'articolo 2 rimette ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di applicazione della legge medesima.

L'articolo 3 fa salvi gli effetti già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte e dispone che non rimanga traccia delle sanzioni condonate nel foglio matricolare.

La Commissione ha apportato talune modifiche al disegno di legge presentato dal Governo; in primo luogo, al fine di rendere più preciso il momento processuale in cui risulta preclusa l'applicazione del condono, si è ritenuto opportuno sostituire il generico riferimento al procedimento penale con il momento specifico della condanna penale. Si è inteso inoltre circoscrivere l'inapplicabilità del condono ai soli comportamenti avvenuti in danno dei detenuti ed internati, eliminando il diverso criterio proposto dal Governo della inapplicabilità del suddetto provvedimento di clemenza in tutti i casi di infrazioni concernenti i rapporti con i detenuti e gli internati. Tali modifiche hanno portato ad una diversa formulazione, rispetto all'originario testo del Governo, del comma 2 dell'articolo 1.

Si è proceduto quindi, al comma 1 dell'articolo 2, ad un intervento di coordinamento con la normativa vigente, mediante la sostituzione delle parole: « Ministro di Grazia e Giustizia » con le parole « Ministro della Giustizia ».

Sul testo in esame le Commissioni I e XI hanno espresso parere favorevole con osservazioni, la prima, e parere favorevole senza osservazioni la seconda.

Per quanto riguarda la richiesta di fissare un termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2 del testo in esame, come formulata nel parere della I Commissione, pur ritenendo il relatore la stessa non indispensabile, ha comunque aderito alla ipotesi di aggiungere all'articolo in oggetto un ulteriore comma, volto a fissare il termine di emanazione dei predetti decreti ministeriali entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, proprio al fine di assicurare

una maggiore chiarezza sui tempi di attuazione della suddetta norma.

La Commissione non ha invece ritenuto opportuno aderire alla ulteriore osservazione contenuta nel richiamato parere della I Commissione in quanto nel corso del dibattito sul testo in esame si è sempre ritenuto di poter interpretare la dizione condanna penale, in relazione all'ipotesi di inapplicabilità del condono prevista dal comma 2 dell'articolo 2, nel senso di sentenza passata in giudicato; l'eventuale aggiunta a tale dizione del termine « definitiva » creerebbe infatti un inopportuno ed ingiustificato precedente nell'ordinamento giuridico, avendo la condanna penale già di per sé carattere definitivo.

Occorre in conclusione sottolineare che tale provvedimento, su cui è emerso un ampio consenso da parte di tutti i gruppi della Commissione nel corso dell'esame dello stesso, risponde certamente alla pressante esigenza di affermare concretamente e compiutamente i principi che sono alla base dell'ordinamento penitenziario, anche alla luce della disciplina recentemente introdotta dal nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

OLIVIERI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di specificare se la sentenza penale di condanna, che preclude l'applicazione del condono di cui al comma 1, sia una sentenza non definitiva ovvero una sentenza passata in giudicato;

b) all'articolo 2 si segnala l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate le sanzioni della censura, della pena pecuniaria e della deplorazione inflitte fino alla data di entrata in vigore del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.	1. *Identico*.
2. Il condono non si applica alle sanzioni di cui al comma 1 quando sono connesse con procedimenti penali o quando sono relative ad infrazioni concernenti i rapporti con i detenuti e gli internati di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.	2. Il condono non si applica alle sanzioni di cui al comma 1**, quando per quei fatti vi è stata condanna penale ovvero quando gli stessi fatti sono stati commessi in danno dei detenuti o degli internati.**
3. Sono estinti i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, relativi alle infrazioni punibili con una delle sanzioni indicate al medesimo comma.	3. *Identico*.
ART. 2.	ART. 2.
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalità di applicazione della presente legge.	1. Con decreto del Ministro **della** giustizia sono stabilite le modalità di applicazione della presente legge. **2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**
ART. 3.	ART. 3.
1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle sanzioni disciplinari condonate non rimane traccia nel foglio matricolare degli interessati.	*Identico*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6002A
Lire 500